

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2897

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BISAGLIA, BRANDI, LETTIERI, PUCCI ERNESTO, QUARANTA, SIMONACCI

Presentata il 20 dicembre 1965

**Integrazioni e modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 967,
recante norme sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Della categoria dei « dirigenti », di cui all'articolo 2095 del vigente codice civile, ebbe ad occuparsi — per primo — il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, che stabilì che i dirigenti dovessero far parte di associazioni separate da quelle fra i prestatori d'opera e da quelle fra i datori di lavoro.

La distinzione venne recepita dall'ordinamento giuridico, nel 1942, con l'articolo 2095 del codice civile che innovò la bipartizione « impiegati-operai » con la tripartizione « dirigenti-impiegati-operai ».

Con la legge 27 dicembre 1953, n. 967, l'Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (che era stato istituito, con delibera del 10 dicembre 1929, dal Consiglio direttivo della Federazione dirigenti di aziende industriali) designato a gestire la previdenza obbligatoria dei dirigenti di aziende industriali dall'articolo 6 del contratto collettivo, del 28 ottobre 1937, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 28 maggio 1938, n. 120, parte seconda, assunse la denominazione di « Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ».

All'Istituto, in tale sede, venne conferita personalità giuridica di diritto pubblico e fu imposta la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In virtù della stessa legge del 27 dicembre 1953, n. 967, l'Istituto assunse (in sostituzione

della omonima assicurazione gestita dall'I.N.P.S. ai sensi del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e delle successive modificazioni) la gestione della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti in favore di tutti i dirigenti di aziende industriali.

L'Istituto venne autorizzato — altresì — alla concessione di prestazioni assistenziali facoltative, integrative di quelle obbligatorie previste dalla legislazione assistenziale ordinaria.

Ulteriori norme vennero dettate dalla ripetuta legge 27 dicembre 1953, n. 967, per la disciplina delle attività e per le prestazioni da rendersi dall'Istituto.

L'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, prevede che l'obbligo della iscrizione all'Istituto avrebbe potuto essere esteso (mediante decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge stessa) a dirigenti d'altri settori non contemplati dalla legge n. 967, ma, a condizione che l'estensione dell'obbligo della iscrizione non determinasse una lesione degli interessi collettivi dei dirigenti di aziende industriali.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 agosto 1955, n. 914, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, furono emanate le norme per l'attuazione del-

la legge 27 dicembre 1953, n. 967, e venne approvato il regolamento per la esecuzione della legge medesima.

L'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto furono resi oggetto di un altro regolamento che venne approvato ed emanato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 dicembre 1956, n. 1667.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 26 luglio 1956, furono determinati i coefficienti di revisione delle retribuzioni su cui computare la media per determinare la base delle pensioni dovute, ai propri iscritti, dall'Istituto: e, con decreti del Presidente della Repubblica — rispettivamente — dell'8 gennaio 1959, n. 1, e del 30 giugno 1959, n. 686, furono variati i limiti « minimi » e « massimi » della retribuzione lorda su cui calcolare i contributi dovuti all'Istituto e venne aumentata la percentuale della retribuzione su cui calcolare la pensione dei dirigenti di aziende industriali.

La esperienza (ormai consolidatasi) discesa dall'attuazione delle surriferite norme ha reso evidente, data la eccellenza dei risultati ottenuti, la opportunità:

a) di estendere, ad altre categorie di dirigenti, il trattamento previdenziale sancito per i dirigenti di aziende industriali;

b) di allargare l'ambito delle prestazioni, dell'Istituto, in modo da pervenire all'unificazione del sistema in atto.

Antica è l'aspirazione dei dirigenti al raggiungimento, per via legislativa, d'una organica unificazione previdenziale che il Governo — sicuramente — ritiene siccome uno dei più convenienti e meno dispendiosi atti della « programmazione ».

Essendo, i dirigenti di tutte le categorie, elemento decisivo nella armonizzazione delle multiforzi che animano le aziende di ogni settore e vivificano l'economia nazionale, una loro tutela previdenziale sotto l'egida di un unico Istituto (ed, oltretutto, di un ente che ha reso eccezionali servizi al settore dirigenziale da esso assistito) appare atto di indiscutibile saggezza legislativa.

L'alta qualità della organizzazione dello I.N.P.D.A.I., il pregio delle sue prestazioni previdenziali, la oculatezza della sua gestione, l'agilità della sua struttura, la provvedutezza ed il valore delle esperite sue attività istituzionali hanno, infatti, reso ben meritevole l'Istituto dei provvedimenti sotto esemplificati.

Gli articoli 1 e 2 della legge intendono attuare siffatte finalità e soddisfare le esigenze sopraspecificate che, di giorno in giorno, sempre più si identificano con la viva aspirazione dei dirigenti non iscritti all'Istituto.

Le norme in esame realizzano la unificazione con la eliminazione del limite — che, ormai, si manifesta ultroneo — stabilito dalle precedenti leggi, regolatrici della previdenza dei dirigenti di aziende industriali, ed estende la tutela obbligatoria dell'Istituto:

a) ai dirigenti di aziende non industriali;

b) a tutti gli altri dirigenti (che siano legittimamente qualificati tali) dipendenti da enti pubblici o da privati e da associazioni sindacali;

c) alle persone che svolgano attività di dirigenza nell'ambito di un rapporto di lavoro non « subordinato ».

Per i dirigenti *sub b)* e *c)*, l'iscrizione all'Istituto ed il loro inserimento in esso sono subordinati al perfezionamento di convenzioni negoziate: per la categoria *sub c)*, per altro, la delibera dell'Istituto va debitamente ratificata — per ovvie ragioni di obbiettiva tutela dei dirigenti già iscritti — dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Per le categorie *sub a)* e *b)*, inoltre, l'equiparazione di tali dirigenti a quelli dipendenti da aziende industriali (ai soli fini del trattamento previdenziale ed assistenziale previsto dalla legge del 27 dicembre 1953, n. 967) è limitata a coloro che, obbligatoriamente, beneficiano dell'assicurazione per l'invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti dell'I.N.P.S. Ed, anche a tal proposito, la ragione è evidente.

Tutto ciò interpreta ed attua gli adempimenti del legislatore, come delineati o presupposti nell'articolo 4 della legge del 27 dicembre 1953, n. 967, in modo conforme alla evoluzione dei tempi e della realtà. Se, infatti, è indiscutibile la legittimità e la conformità — alle previsioni dell'articolo 4 della legge suddetta — della estensione del trattamento previdenziale dei dirigenti di aziende industriali ad altri dirigenti, sempre che obbligatoriamente iscritti all'I.N.P.S., non è affatto incompatibile la estensione dello stesso trattamento a persone che esplicino attività di vera e propria dirigenza (non nell'ambito di rapporti di lavoro « subordinato ») e che godano di quella fiducia, autonomia, autodeterminazione e rappresentanza che le rendono assimilabili, per i particolari fini della legge, ai dirigenti di cui all'articolo 2095 del Codice civile e che, al pari dei dirigenti aziendali,

non hanno diritto a riposo feriale né a lavoro straordinario od a libretti di lavoro né debbono osservare particolari orari. Sono persone cui va riconosciuto pieno titolo alle provvidenze in oggetto, ove lo vogliano e raggiungano un'intesa con l'Istituto, e le cui attività incidono sulla essenza stessa della vita del Paese.

In tale ultima categoria, nel pieno rispetto dell'ordinamento e delle prescrizioni del nostro diritto positivo, ben a ragione possono — ad esempio — rientrare, concettualmente, coloro che esplicano funzioni di dirigenza non amministrativa per effetto di chiamata elettiva.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 2 concretano, nelle convenzioni da stipularsi, il fondamento giuridico sia della determinazione della misura dei contributi che della obbligatorietà del loro riparto tra gli iscritti alle Casse previste dall'articolo e gli Enti nel cui ambito queste ultime agiscano.

L'articolo 3, come era ed è imprescindibile, sancisce la permanenza della condizione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, per le nuove situazioni che verranno a crearsi per effetto della norma di cui al primo capoverso dell'articolo 1 e delle convenzioni di cui al secondo capoverso dell'articolo 1 ed all'articolo 2. Da ciò, deriva che le gestioni cui si riferisce l'articolo 2 saranno costituite come gestioni « separate » in seno all'Istituto.

Il secondo comma dell'articolo 3 determina, in considerazione dell'allargamento della sfera di attività dell'I.N.P.D.A.I. di cui al successivo articolo 4, un allineamento (all'entità delle prestazioni da rendersi dall'Istituto) della misura dei contributi: la equità e la esattezza dell'allineamento sono garantite da calcoli attuariali e dalla approfondita istruttoria che hanno condotto alla determinazione delle aliquote.

L'articolo 4, al primo ed al secondo comma, soddisfa la conclamata necessità di unificare — nello stesso Istituto — il carico delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, in favore di tutti i dirigenti. Ed, al terzo ed al quarto comma, ne detta le disposizioni logicamente conseguenti.

L'ultimo comma dello stesso articolo 4, trova la sua giustificazione nella necessità di « riaprire » (per effetto delle nuove norme) i termini menzionati nel decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914.

L'articolo 5 prevede l'emanazione, nel quadro della più corretta tradizione legislativa, di un regolamento che consenta la migliore applicazione della nuova legge e l'emanazione di tutte le disposizioni che saranno necessarie all'attuazione dei suoi scopi.

Il secondo comma dell'articolo 5 non ha trascurato l'opportunità che gli organi di cui agli articoli 1 ed 11 del regolamento dell'Istituto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, n. 1167, vengano debitamente rinnovati in correlazione con il disposto del primo capoverso dell'articolo 1 della nuova legge: ed ha conferito — ai nuovi iscritti all'Istituto — adeguate possibilità sia di rappresentanza, nei limiti che saranno stabiliti dalla « C.I.D.A. », negli organi di amministrazione dell'I.N.P.D.A.I. e sia di adeguata considerazione nella scelta e nella composizione dell'organo di controllo e di quello dirigenziale dell'Istituto stesso.

L'articolo 6 riconosce legislativamente alla « C.I.D.A. » il potere di designazione dell'organo e dei membri del Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.D.A.I. di cui all'articolo 2 ed alle lettere a) e d) dell'articolo 3 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, n. 1667; ed, al secondo comma, muta (in conformità con le variazioni e con le radicali modifiche apportate all'Istituto ed alle sue attività) la denominazione dell'Ente.

* * *

Onorevoli Colleghi! Non ci soffermiamo oltre ad illustrare le ragioni che ispirano la presente proposta di legge che è intesa a rendere più efficiente e completo il sistema di previdenza e di assistenza dei dirigenti in ogni settore di attività del Paese; confidiamo, pertanto, che vorrete dare — ad essa — la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai soli fini del trattamento previdenziale ed assistenziale previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 967, sono equiparati, ai dirigenti menzionati dal primo comma dell'articolo 3 della suddetta legge, gli altri dirigenti di cui all'articolo 2095 del Codice civile.

Possono, altresì, usufruire del trattamento predetto, i dirigenti qualificati tali dai rispettivi statuti e regolamenti e dipendenti da associazioni sindacali di categoria o da Enti pubblici o da privati che chiedano ed ottengano d'essere convenzionati, a tale scopo, con l'I.N.P.D.A.I.

L'equiparazione, di cui al comma precedenti, è concessa soltanto ai dirigenti per i quali sussista l'obbligo della iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dell'I.N.P.S.

ART. 2.

Agli stessi fini di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, l'I.N.P.D.A.I. è autorizzato ad assumere, su conforme deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione sottoposta a ratifica del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la gestione di Casse di previdenza i cui iscritti, pur svolgendo attività di dirigenza, non rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 1 della presente legge.

L'affidamento delle gestioni è regolato da apposite convenzioni da stipularsi, dall'I.N.P.D.A.I., con i rappresentanti legali delle Casse interessate o degli Enti nel cui ambito agiscano le Casse medesime.

Nelle convenzioni, sarà determinato l'ammontare dei contributi e verranno stabilite sia le norme relative alla loro ripartizione, sia tutte le altre disposizioni che si renderanno necessarie per assicurare l'ordinato svolgimento delle gestioni.

ART. 3.

Resta ferma, anche in relazione al disposto dei precedenti articoli 1 e 2, la condizione prevista nell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 967.

Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, è così modificato:
« Il contributo è stabilito nella misura del 12

per cento della retribuzione, calcolata come sopra, a carico del datore di lavoro e del 6 per cento a carico del dirigente di azienda ».

ART. 4.

È istituita, in favore degli iscritti all'I.N.P.D.A.I., l'assicurazione contro le malattie: la sua gestione è affidata all'I.N.P.D.A.I. medesimo.

All'I.N.P.D.A.I. è affidata, altresì, la gestione delle assicurazioni contro la disoccupazione e contro la tubercolosi, nonché la gestione degli « assegni familiari » e delle « case ai lavoratori » in favore degli iscritti per i quali esso gestisce l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria I.N.P.S.

L'I.N.P.D.A.I. assume a proprio carico, per i suoi iscritti, le prestazioni che, nella gestione I.N.P.S., vengono erogate a carico dello Stato in seguito alla fiscalizzazione dell'intero contributo, pari al 2 per cento, per l'assicurazione contro la tubercolosi disposta con decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999.

L'assunzione dell'onere di cui al precedente comma, sostituisce il contributo al « Fondo sociale » di cui alla lettera i) dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1965, n. 903.

Sono sospesi i termini citati dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, per provvedere, con le modalità di cui all'articolo 28 del decreto citato, a disciplinare i rapporti tra l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e gli altri Enti o fondi previdenziali operanti in forza di particolari disposizioni.

ART. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, saranno emanate, entro 90 giorni dalla promulgazione della presente legge, le norme occorrenti alla sua applicazione.

Gli organi previsti dagli articoli 1 e 11 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, n. 1667, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadranno a tale data e dovranno essere ricostituiti adeguatamente, in relazione al disposto dei precedenti articoli 1 e 2, con le modalità di cui al regolamento suddetto, entro e non oltre i 30 giorni successivi.

ART. 6.

Alla Confederazione italiana dirigenti di azienda (C.I.D.A.), quale organizzazione sindacale a carattere nazionale, rappresentativa dei dirigenti, compete la designazione dell'organo e dei membri del Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.D.A.I. previsti nell'articolo 2 e nelle lettere *a)* e *d)* dell'articolo 3 del regolamento menzionato al secondo comma del precedente articolo 5.

L'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali assume la denominazione di « Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti ».